


COMUNE DI FELTRE



REGOLAMENTO PER LE INSTALLAZIONI DI STAZIONI RADIO BASE PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI

- Appendice all'art. 44bis del Regolamento Edilizio comunale -

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 10/09/2001

Adeguamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2020

Adeguamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2023

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	03
Articolo 2 - Ambito di applicazione	03

TITOLO II

PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Articolo 3 - Procedure di autorizzazione	04
Articolo 4 - Modifiche e disattivazioni	04

TITOLO III

NORME PER LE INSTALLAZIONI

Articolo 5 - Criteri localizzativi e norme per le installazioni.....	05
Articolo 6 - Programmazione delle installazioni	06

TITOLO IV

MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE SANITARIA

Articolo 7 - Ulteriori misure per la riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici	08
Articolo 8 - Risanamenti	08

TITOLO V

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 9 - Controlli	09
Articolo 10 - Sanzioni	09

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Norme generali	10
Articolo 12 - Norma transitoria	10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione e le modalità di installazione di impianti fissi e mobili per le telecomunicazioni e radiotelevisivi di cui all'art. 44/bis del Regolamento Edilizio Comunale.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai sistemi fissi e mobili della telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dalla Legge n. 36/2001 e smi.

Per sistema si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.).

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 259/2003 e smi, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria dalla normativa vigente.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale ed internazionale, è regolata dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori" e smi.

TITOLO II

PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Articolo 3 - Procedure di autorizzazione

Le istanze relative all'installazione/modifica delle stazioni radio base per telecomunicazioni e degli impianti televisivi sono presentate presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

L'installazione, l'ampliamento e/o la modifica sostanziale di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici è soggetta ad autorizzazione o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività sulla base di quanto previsto dal D.lgs 259/2003 e s.m.i., previo ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa statale e regionale vigente per interventi in aree o immobili soggetti a vincoli.

All'istanza di autorizzazione o alla S.C.I.A. deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Lo sportello locale competente provvede alla pubblicizzazione dell'istanza a cui deve seguire la procedura istruttoria prevista dal D. Lgs. 259/2003 e s.m.i

Una volta che si sia formato il titolo, anche a seguito di comunicazione o autocertificazione, il gestore è autorizzato a procedere con l'inizio dei lavori, dandone comunicazione preventiva.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 del D.Lgs. 259/2003, le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

L'autorizzazione rilasciata, nel caso di installazione dell'impianto su area o edificio di proprietà comunale, sarà corredata da una convenzione approvata dal Consiglio Comunale, la quale conterrà tutte le prescrizioni volte a regolamentare: la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione, il corrispettivo previsto, i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, le modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi, cauzioni, penali, subentri, subconcessioni ad altri gestori.

Articolo 4 - Modifiche e disattivazioni

I titolari degli impianti all'atto della loro attivazione e disattivazione devono darne comunicazione al Comune e all'ARPAV competente per territorio.

La rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze, nonché il completo ripristino dello stato dei luoghi sarà a cura e spese del gestore e/o del proprietario dell'infrastruttura e dovrà avvenire nei tempi tecnici strettamente necessari, comunque non superiori a sei mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società titolata al subentro (quest'ultima variazione deve essere preventivamente comunicata). Tale obbligo dovrà essere rispettato anche nel caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto o nel caso in cui il contratto con l'Amministrazione comunale proprietaria del terreno non venga rinnovato o ancora nel caso di impianto realizzato in assenza di autorizzazione o SCIA o altro atto di assenso comunale.

TITOLO III

NORME PER LE INSTALLAZIONI

Articolo 5 - Criteri localizzativi e norme per le installazioni

I soggetti interessati a installare e/o mantenere gli impianti debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici, dando riscontro di ciò negli elaborati allegati al progetto.

L'installazione dei nuovi impianti per telecomunicazioni deve avvenire preferibilmente nelle seguenti aree:

- aree ricadenti in zone di rispetto cimiteriale;
- aree industriali, commerciali, di terziario, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree a parcheggio, ricadenti in aree industriali e/o commerciali, non enucleate in ambiti residenziali;
- aree destinate a fasce di rispetto del sistema stradale, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree residuali del sistema stradale e non utilizzate a tale scopo;
- aree per impianti tecnologici esistenti o di progetto, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree a verde residuale non attrezzato;
- le Z.T.O. E.

Sono vietate le installazioni in aree sottoposte a vincoli architettonici, giardini, parchi comunali e sovracomunali esistenti e aree adibite ad uso pubblico, purché sia garantita la copertura di rete.

Non è consentito installare nuovi impianti per le telecomunicazioni nei seguenti edifici sensibili: scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e altre strutture socio – sanitarie, nonché nelle aree di pertinenza dei medesimi.

Al fine di perseguire la razionalizzazione nella collocazione degli impianti, il minor consumo di territorio, la tutela del paesaggio ed il costante monitoraggio del campo elettromagnetico indotto, l'Amministrazione Comunale favorisce l'installazione degli impianti su aree/immobili di proprietà comunale.

Pertanto, l'installazione di nuove antenne e le eventuali delocalizzazioni dovranno avvenire prioritariamente nei siti di proprietà comunale. In caso contrario il gestore, in sede di istanza di autorizzazione, dovrà dimostrare l'assenza di aree di proprietà comunale idonee a consentire una copertura della rete tale da garantire la corretta diffusione del servizio.

Le autorizzazioni per l'installazione di impianti su immobili di proprietà comunale dovranno essere supportate da un atto di Convenzione tra il Comune di Feltre proprietario ed il soggetto gestore, in cui siano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione è assoggettata.

E' fatto obbligo ai gestori:

- di mantenere i luoghi assegnati, in buono stato di manutenzione a propria cura e spese;
- di ospitare sulla propria struttura, in caso di necessità e su richiesta degli Enti preposti, sensoristica per il monitoraggio ambientale ed eventuali ponti radio per scopi di protezione civile.

E' in ogni caso vietata l'installazione su immobili o altri manufatti realizzati in assenza totale o parziale di titolo abilitativo edilizio.

Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico, nonché del razionale utilizzo del territorio e del contenimento del consumo di suolo, che dovranno essere garantiti anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurre l'impatto ambientale, si danno di seguito alcune linee guida progettuali per le installazioni:

- l'altezza massima di tali strutture non deve superare mt. 35 calcolata a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna;
- per le nuove torri e i nuovi tralicci, la struttura di sostegno nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso devono, di norma, essere realizzati completamente interrati; potranno essere concesse eventuali deroghe solo in caso di motivate esigenze di carattere tecnologico. La struttura dovrà comunque essere opportunamente mascherata in modo da ridurre l'impatto ambientale;
- le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo; saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico;
- per i principi di co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture, oltre che per i principi di tutela dell'ambiente, di salute pubblica, di pubblica sicurezza e di ordinata pianificazione del territorio di cui all'art. 50 del D.Lgs. 259/2003, i nuovi impianti devono essere dimensionati in modo tale da consentire l'utilizzo delle stesse anche da parte di altri operatori del settore.

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Articolo 6 - Programmazione delle installazioni

Al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza, per realizzare obiettivi di pianificazione urbana/rurale ed assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale, gli operatori del settore presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, e in funzione delle aree idonee, il Piano annuale di sviluppo della rete che intendono realizzare l'anno successivo.

Le nuove localizzazioni, le rilocalizzazioni degli impianti esistenti, nonché le modifiche di tecnologia degli impianti esistenti verranno autorizzate, anno per anno, solamente sulla base dei Piani di sviluppo presentati, privilegiando il sistema del roaming, garantendo forme di partecipazione e impedendo che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le autorizzazioni rilasciabili dal Comune in base alla mappatura approvata, dando altresì precedenza alle rilocalizzazioni di impianti esistenti in aree classificate non idonee.

Le localizzazioni degli impianti di telecomunicazione del sistema GSM dovranno essere compatibili e riutilizzate con i nuovi sistemi UMTS/LTE.

La rete di localizzazione degli impianti dovrà essere studiata, se opportuno, abbinando i sistemi macrocelle/microcelle e tale da coprire l'intero territorio comunale.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati e in linea con quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 259/2003, nella valutazione delle proposte di nuova localizzazione o rilocalizzazione contenute nei Piani, viene data precedenza alle istanze che prevedono la co-ubicazione e condivisione tra più gestori delle infrastrutture (piloni, antenne, torri, ecc.).

Il Piano di sviluppo, se presentato, annulla e sostituisce quello presentato l'anno precedente.

In caso di mancata presentazione del Piano entro il 31 dicembre, verrà considerata, se presentata, l'ultima proposta trasmessa dal Gestore in termini di tempo.

Il Piano annuale di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- dati anagrafici del concessionario: sede legale, telefono, email/PEC del titolare dell'impianto; generalità e sede legale della proprietà della struttura di supporto su cui andrà installato l'impianto;
- cartografia con l'individuazione degli impianti esistenti, dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché per gli interventi di modifica degli impianti esistenti che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
- relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del Piano di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio. La relazione deve altresì indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

Dell'avvenuto deposito viene data notizia al pubblico mediante avviso presso l'Albo Pretorio online del Comune ed entro i venti giorni successivi a tale deposito, i cittadini singoli o associati e chiunque vi abbia interesse, possono prenderne visione presso gli Uffici comunali e presentare osservazioni.

L'Amministrazione comunale valuta i Piani annuali entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, eventualmente richiedendo integrazioni alla documentazione presentata, per una sola volta, entro 45 giorni dal termine per la consegna dei Piani da parte dei gestori. In tal caso, i Piani verranno valutati entro i 45 giorni successivi al ricevimento dell'integrazione documentale.

Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta entro 60 giorni dalla richiesta, il Piano verrà archiviato.

La valutazione di ciascun Piano di sviluppo, nonché delle osservazioni presentate, avverrà, entro i termini sopra indicati, mediante l'eventuale coinvolgimento degli Enti competenti o interessati dal progetto (dipartimento ARPAV, Comuni confinanti, ecc.).

Il recepimento delle localizzazioni valutate positivamente avviene mediante la loro individuazione in una mappa comprensiva dell'intero territorio comunale e l'approvazione della stessa con deliberazione di Consiglio Comunale.

TITOLO IV

MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE SANITARIA

Articolo 7 – Ulteriori misure per la riduzione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

Gli impianti oggetto del presente regolamento devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche prodotte.

Nei casi in cui lo riterrà necessario, e con particolare attenzione ai casi di co-ubicazione di più apparati di emissione, l’Amministrazione comunale potrà richiedere ai gestori l’effettuazione di controlli periodici estesi a tutto l’impianto al fine di verificare il rispetto del campo elettromagnetico previsto dalla normativa vigente. Le spese relative ai controlli saranno interamente a carico dei gestori.

Articolo 8 - Risanamenti

Qualora l’ARPAV competente per territorio riscontri il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il Sindaco, su proposta della medesima ARPAV, prescrive al titolare dell’impianto l’adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.

Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dall’allegato C del DM 381/98 e s.m.

TITOLO V

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 9 – Controlli

In base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, l'ARPAV eventualmente verificherà attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base al momento dell'entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio; in ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.

Articolo 10 - Sanzioni

Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convezioni stipulate con il Comune o altri enti.

Oltre alle sanzioni di natura specifica quali quelle previste dall'art. 8 della L.R. n. 29/1993 e smi, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

Per le inadempienze verranno applicate le seguenti misure:

- in caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti telecomunicazione e radiotelevisivi, il titolare, qualora non provveda al risanamento di cui all'art. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 9 luglio 1993 n. 29 e smi, nonché, in relazione alla gravità della violazione accertata dall'ARPAV, al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature disposto dal Sindaco anche a seguito della revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3;
- la revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre a conformità gli impianti medesimi;
- in caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone ad accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dalla L.R. 9 luglio 1993 n. 29 e smi;
- in caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all'art. 5 ultimo comma del presente regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Norme generali

Ogni singola autorizzazione è subordinata alla presentazione di una adeguata documentazione che attesti il valore massimo di campo prodotto dall'impianto previsto, nonché l'interferenza con altri sistemi radianti, preesistenti e/o contemporaneamente previsti o noti, come prevista dalla D.G.R Veneto n. 245 del 15/03/2022 e s.m.i. e dalla normativa statale vigente.

Per le antenne previste in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico dovrà essere prodotta una relazione contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta con le indicazioni precise del vincolo, la descrizione dell'ambiente circostante e degli edifici sedi di servizi pubblici, l'individuazione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche e archeologiche comprese nell'ambito interessato, l'individuazione delle misure previste per attenuare l'impatto visivo dell'impianto ed una simulazione grafica del suo inserimento nel contesto circostante.

Articolo 12 - Norma transitoria

Tutte le istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento verranno istruite sulla base della disciplina previgente, fatta eccezione per quanto disposto all'art. 6 secondo capoverso in merito alle modifiche di tecnologia degli impianti.

Per quanto non disciplinato o previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti. Qualora queste ultime dovessero dettare prescrizioni più restrittive, esse saranno immediatamente prevalenti rispetto a quelle contenute nel presente Regolamento.